



Il Progetto Prioritario TEN-T N. 6 Lyon-Turin, tra lotte popolari e crisi economica

Mercoledì 16 Novembre 2011, 15.00 - 17.00

Parlamento Europeo, Strasburgo
Sala F01101

Diritto di partecipazione e diritto al dissenso

Brevi note intorno alla militarizzazione della Valsusa come risposta
all'opposizione popolare al Progetto TEN-T n. 6 Lione-Torino

Alessandra Algostino, prof.ssa di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino
alessandra.algostino@unito.it

Si può muovere da una premessa di ordine teorico: la partecipazione e il dissenso costituiscono elementi coesenziali alla democrazia. Norberto Bobbio definiva il dissenso come «*sollecitante*» e «*necessario*» il suo legame con la democrazia.

1. Partecipazione e dissenso nella Costituzione italiana

La Costituzione italiana, in coerenza con il costituzionalismo europeo del XX secolo, supera la visione di una partecipazione relegata al momento elettorale e ragiona di una «*partecipazione effettiva*» (art. 3, c.2, Cost.). Il principio di sovranità popolare (art. 1 Cost.) si concretizza anche in forme non previste dall'ordinamento, in manifestazioni spontanee di «*cittadinanza attiva*». Il movimento No TAV, utilizzando metodi e riferimenti perfettamente coerenti ad un orizzonte democratico, non solo rappresenta un legittimo esercizio di sovranità popolare, ma contribuisce a incrementare la democrazia, come partecipazione diretta e come sorveglianza e controllo nei confronti delle istituzioni.

La protesta No TAV costituisce esercizio di fondamentali libertà costituzionali - libertà di manifestazione del pensiero e diritto di riunione *in primis* (artt. 21 e 17 Cost.).

2. Spunti su partecipazione e dissenso nel quadro europeo

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ripercorrendo la propria giurisprudenza in materia, afferma: «*non ci può essere democrazia senza pluralismo*»; «*una delle caratteristiche principali della democrazia è la possibilità che offre di confrontare attraverso il dialogo, senza ricorrere alla violenza, le differenti posizioni politiche, anche quando "disturbano"....non si può ostacolare un gruppo politico che osserva i principi fondamentali della democrazia solamente perché ha criticato l'ordine costituzionale e legale del Paese e ha cercato un dibattito pubblico nell'arena politica*»¹. In particolare, poi, trattando di libertà di stampa, per la Corte è assodato che «*in una società democratica anche gruppi politici piccoli e informali...devono avere uno spazio per agire e che è interesse pubblico favorire gruppi e individui che sostengono posizioni non "mainstream" per contribuire al dibattito pubblico con informazioni e idee in materie di interesse pubblico come la salute e l'ambiente*»². Non solo, la Corte sostiene che pur avendo gli Stati discrezionalità nell'adozione di decisioni di politica generale, essi devono tenere nella dovuta considerazione gli interessi ambientali dei residenti³.

Degni di nota sono altresì, in ambito comunitario, i riferimenti nel Trattato di Lisbona alla partecipazione: «*le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini*» (art. 8A TUE) e si

¹ Corte europea dei diritti dell'uomo (www.echr.coe.int), *Case of Partidul Comunistilor (Nepeckeristi) and Ungureanu v. Romania*, 3 febbraio 2005 (parr. 45 e 55).

² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Steel and Morris v. United Kingdom*, 15 febbraio 2005 (par. 89).

³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Hutton e altri v. Regno Unito*, 8 luglio 2003, (parr. 98 e 123).

richiede trasparenza «*al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile*» (art. 16A TUE). Alla tutela della «*partecipazione del pubblico ai processi decisionali*», in specie quando coinvolgono l'ambiente, è poi dedicata la c.d. Convenzione di Aarhus, 25 giugno 1998⁴.

3. Osservazioni conclusive

Dal contesto costituzionale italiano e dall'attenzione riservata sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sia dal diritto comunitario, emerge la necessità di garantire la partecipazione dei cittadini, un dibattito pubblico effettivo (non fittizio come con l'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino - Lione), cioè di rispondere con l'apertura di spazi democratici e non con la militarizzazione del territorio (o la qualificazione autoritaria del sito dell'opera come "*area di interesse strategico nazionale*")⁵, alle richieste e alle domande di cittadini informati, consapevoli e autori di una protesta, ormai ventennale, determinata e pacifica.

%%%

⁴ La Convenzione di Aarhus è stata recepita in ambito UE con la decisione del Consiglio 2005/370/CE del 17 febbraio 2005. <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf> - <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>

⁵ Così la bozza del c.d. Decreto sviluppo, spec. artt. 31, 36 e 108, teso a sveltire l'iter procedurale, senza alcuna attenzione per gli argomenti degli oppositori al progetto e in deroga a precise norme di legge.